

Prot. n. 106/C/2016

Pregg.mi Sigg.  
 Titolari e/o legali rappresentanti  
 delle imprese associate  
 LORO SEDI

Ragusa, 5 Aprile 2016

Oggetto: **Edilizia Agevolata – Convenzionata**  
**Tassi di riferimento in vigore nel mese di FEBBRAIO 2016**

Riportiamo di seguito i tassi di riferimento in vigore per il mese di Febbraio 2016:

- **1,93%** per i contratti condizionati stipulati nel mese di Febbraio 2016;
- **1,93%** per i contratti definitivi stipulati nel mese di Febbraio 2016, relativi

a contratti condizionati stipulati fino al 2015;

precisando che il valore di detti tassi é comprensivo della commissione riconosciuta agli Istituti di Credito per il 2015 (per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio) dal Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 18/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°71 del 25 Marzo 2016 (ovvero 0,88% sia per i contratti condizionati stipulati nel 2016 che per i contratti definitivi stipulati nel 2016 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2015).

Per la definizione dei tassi agevolati, ricordiamo che sono tuttora in vigore le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 197 dell'8 aprile 1987 e quindi la misura dei tassi agevolati è determinata sulla base di una percentuale da applicare al tasso di riferimento; tale percentuale varia in relazione alla fascia di reddito dell'utente i cui valori, aggiornati con Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 16 Dicembre 2015, pubblicato nella GURS n°3 del 15 Gennaio 2016, sono riportati nella tabella sottostante.

LIMITI DI REDDITO	TASSI AGEVOLATI
€ 22.238,00	0,60% <i>(pari al 30% del tasso di riferimento)</i>
€ 26.685,00	1,00% <i>(pari al 50% del tasso di riferimento)</i>
€ 44.475,00	1,40% <i>(pari al 70% del tasso di riferimento)</i>

Come di consueto gli Uffici di Direzione rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

  
 ANCE | RAGUSA  
 Il Direttore  
 (Don. Ing. Giuseppe Guglielmino)